Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "*Docenti e Ricercatori*"

Decreto numero _____

IL RETTORE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382;
Vista la Legge 9 maggio 1989, numero 168;
Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno 2012, numero 781, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 660;
Vista la Legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in attuazione dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 1999, sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196;
Vista la Legge 15 aprile 2004, numero 106;
Visto il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, ed in particolare l'articolo 42, che ha stabilito tra l'altro, l'abrogazione dell'obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per la assunzione nel pubblico impiego previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, che contiene "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché la delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario*", e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Ministeriale del 24 maggio 2011, numero 242, che individua e definisce i "*Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*",
Visto il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2011, numero 243, che individua e definisce i *"Criteri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";*
Visto il Decreto del 1° luglio 2011, numero 276, con il quale il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ha identificato i *"Programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dalla Unione Europea o dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, di cui all'articolo 29, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";*
Visto il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 29 luglio 2011, numero 336, con il quale, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, sono stati determinati i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori

concorsuali, rideterminati con Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 12 giugno 2012, n. 159 e del 30 ottobre 2015, n. 855;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, numero 232, con il quale è stato emanato il *"Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";*

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, numero 49, che disciplina la *"Programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della Delega al Governo prevista dall'articolo 5, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f), e al comma 5",* ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 7, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, recante *"Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023*", emanato ai sensi dell'art. 4, comma 5, e dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il quale, tra l'altro, prevede che:

- *"...sono in ogni caso consentite*:
  a) *le assunzioni di personale riservate alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo, e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012...*";

Visto l'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il quale, tra l'altro, prevede che:

- le "*...entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal Consiglio di Amministrazione che:*
  a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n.240;
  b) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento...";

Vista la nota del 5 aprile 2013 numero di protocollo 8312, con la quale il Direttore Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, ha:

- richiamato l'attenzione al rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 e dall'articolo 7, comma 2 del Decreto Legislativo 49/2012 con riferimento all'assunzione o, in caso di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/10, alla proroga dei relativi contratti a valere su finanziamenti esterni, ha precisato che tali finanziamenti, per essere considerati dal Ministero ai fini della banca dati PROPER, devono consentire e attestare la copertura finanziaria certa per almeno 15 anni per i

professori o i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/10 ovvero dell'intera durata del contratto o della sua proroga per i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3 lettera a) ed ha comunicato che autorizzerà nella procedura PROPER esclusivamente i contratti che gravino su finanziamenti esterni che rispettano le seguenti indicazioni:

- ✓ *Convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori) attestante la tipologia di contratto finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento del finanziamento nonché, in caso di versamento pluriennale, le relative garanzie (es. fidejussione) a copertura del finanziamento; tale convenzione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto di quanto sopra indicato;*
- ✓ *Contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti; nell'ambito dell'avvio della procedura di reclutamento è necessaria la delibera del Consiglio di amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto di quanto sopra indicato;*
- ✓ *Progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatore a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili; anche in tal caso all'atto dell'avvio della procedura è richiesta l'approvazione del Consiglio di amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti;*
- ✓ ***Entro i parametri di sostenibilità del bilancio ed esclusivamente con riferimento agli atenei che a/ 31/12 dell'anno precedente evidenziano un avanzo di amministrazione e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEFI superiore a 1, è consentito destinare eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo, al finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) di cui alla leqge 240/10** *a tal fine è necessario che nell'ambito del bilancio unico di ateneo o del bilancio dell'amministrazione centrale per gli atenei che non avessero ancora adottato il bilancio unico, sia costituito un fondo unico di ateneo in cui far confluire tali risorse: nell'ambito delle relative disponibilità il Consiglio di amministrazione e previa verifica del Collegio del revisori del conti, deve autorizzare l'impegno di bilancio e indicare con un'unica delibera i contratti che intende attivare ovvero, in caso di proroga, i sogqetti interessati, il relativo importo a copertura completa dell'intera durata del contratto. Si sottolinea che non sono ammesse in questo caso coperture parziali (in termini di importo o durata) dei contratti attivati o prorogati....*

Considerato che nell'anno 2015, è stato istituito all'interno del piano dei conti di contabilità generale il conto avente la codifica COGE CG.02.20.01.18, denominato *'Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori - Articolo 24, comma 3, Legge n. 240/2010*", dove è possibile accantonare le risorse costituite da eventuali economie, debitamente certificate e disponibili nel bilancio di ateneo, realizzate su progetti di ricerca oppure su contratti "per conto terzi" da

destinare al finanziamento di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la Circolare del 5 maggio 2016, n. 4, con la quale è stato comunicato ai Direttori di Dipartimento e alle Unità Organizzative interessate la procedura da seguire per accantonare le suddette risorse al "*Fondo*" e stabilito che nel momento in cui risulteranno rispettate le condizioni economiche – finanziarie previste dalle disposizioni normative vigenti in materia e sul "*Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori- articolo 24, comma 3, Legge n. 240/2010*" risulteranno accantonate risorse sufficienti a garantire la copertura di almeno un contratto triennale per l'assunzione di un Ricercatore a Tempo Determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i competenti organi di governo, previa verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, potranno assumere in merito le determinazioni conseguenti;

Considerato che, allo stato, a seguito dell'emanazione dei DD.PP.CC.MM. del 3 settembre 2019, del 13 novembre 2020, del 15 marzo 2022 e del 25 luglio 2022 e dell'8 gennaio 2024 che hanno adeguato il trattamento economico del personale non contrattualizzato, rispettivamente, per gli anni 2018 e 2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, il costo per la copertura di almeno un contratto triennale per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), anche in considerazione dei successivi DPCM che potranno intervenire nel corso del triennio, è da quantificare mediamente in € 155.000,00, in caso di opzione per il tempo pieno, e ad € 115.000,00, in caso di opzione per il tempo definito;

Vista la deliberazione assunta nella seduta del 19 dicembre 2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previa verifica del Collegio dei Revisori dei Conti e previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 dicembre 2023, ha, tra l'altro, autorizzato di:

- utilizzare le risorse pari ad € 270.000,00 accantonate sul conto COGE CG.02.20.01.18, denominato "Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori - art. 24, comma, L. 240/2014", ai fini dell'attivazione n. 2 procedure per l'assunzione di n. 1 ricercatore a Tempo Determinato di tipo a) a tempo pieno e di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a) tempo definito ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, testo previgente il D.L. 36/22, convertito dalla L. 79/22, ed, ai sensi dell'art. 14 comma 6-quinquiesdecies del predetto decreto legge, in coerenza con le tematiche riferibili al PNR 2021-2027;
- assegnare il suddetto posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) a tempo pieno per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria (€ 155.000,00);
- assegnare del suddetto posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) a tempo definito per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (€ 115.000,00);
- autorizzare, in ogni caso, il Rettore, sin da ora, ad adottare tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, ricorrendo alle procedure di urgenza previste e disciplinate dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, qualora il rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di utilizzo delle risorse destinate al reclutamento di personale, non consenta di seguire l'iter procedurale ordinario.

Visto il Decreto Direttoriale del 14 febbraio 2024, n. 35, con il quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria ha approvato, previo parere favorevole espresso dai "...*Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria*...", la proposta di copertura di:

- un posto di ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Settore Concorsuale **09/C2 *"Fisica Tecnica ed Ingegneria Nucleare"***, Settore Scientifico-Disciplinare **ING-IND/10 *"Fisica Tecnica Industriale"*** mediante l'attivazione di una procedura di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in conformità a quanto già deliberato dal medesimo Consiglio nella seduta del 31 gennaio 2024, indicando tutti gli elementi necessari alla loro indizione;

Visto il Decreto Direttoriale del 16 febbraio 2024, n. 26, con il quale il Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie ha approvato, previo parere favorevole espresso dai "...*Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie*...", la proposta di copertura di:

- un posto di ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Settore Concorsuale **04/A3 *"Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia"*,** Settore Scientifico-Disciplinare **GEO/05 *"Geologia Applicata"*** mediante l'attivazione di una procedura di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in conformità a quanto già deliberato dal medesimo Consiglio nella seduta del 7 febbraio 2024, indicando tutti gli elementi necessari alla loro indizione;

Visto il Decreto del 16 febbraio 2024 n. 24, con il quale il Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, ha decretato di:

- di "*assegnare n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), l. 240 del 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. ricercatore di tipo A), secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 l. 30 dicembre 2010, n. 240, nel Settore Concorsuale 12/F1 (Diritto processuale civile) - Settore Scientifico Disciplinare IUS/15 (Diritto processuale civile), ..., utilizzando le risorse accantonate sul fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori ai sensi dell'art. 24, 3° comma, l. 30 dicembre 2010, n. 240, nel momento in cui risulteranno sufficienti e disponibili*";
- di "*proporre di copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240 del 30 dicembre 2010, n. 240 (Ricercatore di tipo A), nel Settore Concorsuale* ***12/F1 "Diritto processuale civile"*** *Settore Scientifico-Disciplinare* ***IUS/15 "Diritto processuale civile"*** *con la indicazione degli elementi necessari per l'attivazione delle procedure con apposito bando, come richiesto dal Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n.240...*".

Visto il "*Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*", emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, numero 1197, il quale prevede tra l'altro che:

- la "*...proposta di attivazione della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, deliberata dal Consiglio di Dipartimento deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico...*".

Considerato che, la "riforma" di cui all'art. 14, commi 6-septies - 6-undevicies del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 prevede una figura unica di ricercatore a tempo determinato (RTT) che sostituisce le due tipologie di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettere a) e b) (RTD e RTDB) nonché la possibilità di continuare a bandire nuovi posti di tali tipologie ad "esaurimento" solo a determinate condizioni. In particolare, **per i 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge 79/2022 di conversione del DL 36/2022 (luglio 2025), è possibile continuare a reclutare gli RTDA** in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (a valere sulle risorse dello stesso) oppure "*in attuazione delle misure (...) previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027*" (art. 14 comma 6-quinquiesdecies) e, nello specifico, come chiarito con note ministeriali emanate in merito (note 9303 dell'8 luglio 2022 e 9732 del 28 luglio 2022), è possibile continuare a "*indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) (...) in coerenza con le tematiche ad esso riferibili (ovvero riferibili al PNR 2021-2027), con possibilità di utilizzare l'intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR*";

Considerato che le delibere dei Consigli di Dipartimento di Ingegneria e di Scienze e Tecnologie, nonché il Decreto del Direttore del Dipartimento DEMM relative alla richiesta di attivazione dei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a), attestano la coerenza con le tematiche riferibili al PNR 2021-2027;

Viste le deliberazioni assunte nella seduta del 20 febbraio 2024, con le quali il Consiglio di Amministrazione, previa verifica del Collegio dei Revisori dei Conti e previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 febbraio 2024, ha, tra l'altro, autorizzato:

- l'attivazione di **una** procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria secondo le indicazioni che sono state definite dal Dipartimento di Ingegneria con Decreto Direttoriale del 14 febbraio 2024, n. 35, in conformità a quanto già deliberato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 31 gennaio 2024, per le esigenze del Settore Concorsuale ***09/B2 "Impianti Industriali Meccanici"***, *Settore Scientifico Disciplinare* ***INGIND/17 "Impianti Industriali Meccanici",*** utilizzando le risorse pari ad € 155.000,00 disponibili sulla voce COGE CG.02.20.01.18 denominata "Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori – art. 24, comma 3, L.240/2010" (finanziamenti esterni);
- l'attivazione di **una** procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie secondo le indicazioni che sono state definite dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie con Decreto Direttoriale del 16 febbraio 2024, n. 26,

in conformità a quanto già deliberato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 7 febbraio 2024, per le esigenze del Settore Concorsuale **04/A3 *"Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia"***, Settore Scientifico-Disciplinare **GEO/05 *"Geologia Applicata"***, utilizzando le risorse pari ad € 115.000,00 disponibili sulla voce COGE CG.02.20.01.18 denominata "*Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori – art. 24, comma 3, L.240/2010*" (finanziamenti esterni);

- l'utilizzo delle risorse pari ad **€ 155.368,44** accantonate sul conto COGE CG.02.20.01.18, denominato "Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori - art. 24, comma, L. 240/2014", ai fini dell'attivazione n. 1 procedura per l'assunzione di n. 1 ricercatore a Tempo Determinato di tipo a) a tempo pieno ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, testo previgente il D.L. 36/22, convertito dalla L. 79/22, ed, ai sensi dell'art. 14 comma 6-quinquiesdecies del predetto decreto legge, in coerenza con le tematiche riferibili al PNR 2021-2027;
- l'assegnazione del suddetto posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) a tempo pieno per le esigenze del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi;
- l'attivazione di una procedura di valutazione comparativa, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, secondo le indicazioni che sono state già definite con Decreto n. 24, del 16 febbraio 2024, del Direttore del Dipartimento che sarà sottoposto a ratifica del relativo Consiglio nella prossima seduta utile, per le esigenze del Settore Concorsuale **12/F1 *"Diritto Processuale Civile"***, Settore Scientifico-Disciplinare **IUS/15 *"Diritto Processuale Civile"***, utilizzando le risorse pari ad € 155.000,00 disponibili sulla voce COGE CG.02.20.01.18 denominata "*Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori – art. 24, comma 3, L.240/2010*" (finanziamenti esterni);
- in ogni caso, il Rettore, sin da ora, ad adottare tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, ricorrendo alle procedure di urgenza previste e disciplinate dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, qualora il rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di utilizzo delle risorse destinate al reclutamento di personale, non consenta di seguire l'iter procedurale ordinario.

Considerato che ai fini della attivazione delle suddette procedure di valutazione comparativa innanzi specificate, verranno utilizzate le risorse accantonate nel predetto "***Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori- articolo 24, comma 3, Legge n. 240/2010***", in conformità a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 19 dicembre 2023 e del 20 febbraio 2024, e pertanto, la relativa assunzione in servizio, ai sensi dell'articolo 5 e 7 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, numero 49, e dalla nota Ministeriale del 5 aprile 2013 numero di protocollo 8312 avverrà a valere su "*fondi esterni*" ai fini della contabilizzazione nella procedura informatizzata denominata "*PROPER*";

Visto il Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio per l'Esercizio 2024, composto da "*budget economico*" e "*budget degli investimenti*" unico di ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2023;

Accertata, la disponibilità delle risorse accantonate nella voce COGE "***CG.02.20.01.18***", denominata "***Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori- articolo 24, comma 3, Legge n. 240/2010***" dello Stato Patrimoniale del corrente esercizio,

D E C R E T A

Articolo 1
Procedura di selezione

Sono indette, presso la Università degli Studi del Sannio, numero tre (3) procedure di selezione per il reclutamento di **numero 3 (tre) ricercatori a tempo) determinato**, mediante stipula di tre contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, *(contratto "junior")*, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:

Dipartimento di Ingegneria - Codice concorso: 1/2024

Settore Concorsuale	**09/B2 "Impianti Industriali Meccanici"**
Settore Scientifico-Disciplinare	**ING-IND/17 "Impianti Industriali Meccanici"**
Struttura richiedente	**Dipartimento di Ingegneria**
Sede di Servizio	**Dipartimento di Ingegneria**
Dipartimento di afferenza	**Dipartimento di Ingegneria**
Numero di posti	**1**
Regime di impegno	**tempo pieno**
Durata	**tre anni**
Competenze linguistiche	**lingua inglese**
Numero massimo di pubblicazioni oggetto di valutazione	**12**
Esigenze e compiti di didattica	**Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti con riferimento alle discipline del SSD ING-IND/17 "Impianti Industriali Meccanici". Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica con riferimento alle discipline afferenti al SSD ING-IND/17 "Impianti Industriali Meccanici" erogate nei Corsi di Studio attivati presso l'Università degli Studi del Sannio. Nell'ambito della programmazione didattica del Dipartimento e con riferimento alle discipline afferenti al SSD ING-IND/17 "Impianti Industriali Meccanici", il ricercatore dovrà essere impegnato nell'organizzazione e nello svolgimento di esercitazioni e attività teorico-pratiche, nell'assistenza agli esami, nel tutoraggio di laureandi e dottorandi di ricerca e in eventuali incarichi**

	di insegnamento assegnati quali compito istituzionale ed aggiuntivo secondo disposizioni di legge. **L'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti richiede un impegno pari a 350 annue. In particolare, l'impegno orario annuo da riservare allo svolgimento di didattica frontale è pari a 48 ore.**
Esigenze e compiti di ricerca	**Attività di ricerca e di aggiornamento scientifico con riferimento alle discipline del SSD ING-IND/17 "Impianti Industriali Meccanici". Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e dei programmi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi e alle metodologie proprie degli Impianti Industriali Meccanici.**

Dipartimento di Scienze e Tecnologie – Codice Concorso 2/2024

Settore Concorsuale	**04-A3 "GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA"**
Settore Scientifico-Disciplinare	**GEO/05 "GEOLOGIA APPLICATA"**
Struttura richiedente	**Dipartimento di Scienze e Tecnologie**
Sede di Servizio	**Dipartimento di Scienze e Tecnologie**
Dipartimento di afferenza	**Dipartimento di Scienze e Tecnologie**
Numero di posti	**1**
Regime di impegno	**tempo definito**
Durata	**tre anni**
Competenze linguistiche	**lingua inglese**
Numero massimo di pubblicazioni oggetto di valutazione	**12**
Esigenze e compiti di didattica	**Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti con riferimento alle discipline del SSD GEO-05 "Geologia Applicata". Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica con riferimento alle discipline afferenti al SSD GEO-05 "Geologia Applicata" erogate nei Corsi di Studio attivati presso l'Università degli Studi del Sannio. Nell'ambito della programmazione didattica del Dipartimento e con riferimento alle discipline afferenti al SSD GEO-05, il ricercatore dovrà essere impegnato nell'organizzazione e nello svolgimento di esercitazioni e attività teorico-pratiche, nell'assistenza agli esami, nel tutoraggio di laureandi e dottorandi di ricerca e in eventuali incarichi di insegnamento assegnati quali compito istituzionale secondo disposizioni di legge.**

	L'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti richiede un impegno pari a 200 annue. In particolare l'impegno orario annuo da riservare allo svolgimento di didattica frontale è pari a 32 ore.
Esigenze e compiti di ricerca	**Attività di ricerca e di aggiornamento scientifico con riferimento alle discipline del SSD GEO-05 "Geologia Applicata". Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e dei programmi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi e alle metodologie proprie della Geologia Applicata all'ingegneria.** **Particolare impegno sarà rivolto allo studio delle instabilità di versante e dei rischi connessi, e di quelli naturali più in generale, e allo sviluppo e all'utilizzo di tecniche avanzate e innovative di monitoraggio dei processi di evoluzione e di erosione dei pendii anche combinando tecniche di remote sensing, foto-monitoraggio e dati provenienti da strumentazioni di monitoraggio di parametri deformativi.** **La ricerca è pienamente coerente con l'ambito di ricerca 5.3. SICUREZZA PER I SISTEMI SOCIALI del PNR 2021-2027 ed in particolare con le aree di intervento "5.3.1 Sicurezza delle strutture, infrastrutture" e reti e "5.3.2 Sicurezza sistemi naturali" che prevedono lo sviluppo di ricerche finalizzate al monitoraggio e alla prevenzione dei rischi naturali anche attraverso l'utilizzo di strumenti e tecnologie di acquisizione dati innovativi in situ e da remoto dei fenomeni naturali.**

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi – Codice Concorso 3/2024

Settore Concorsuale	**12/F1 Diritto processuale civile**
Settore Scientifico-Disciplinare	**IUS/15 "Diritto processuale civile"**
Struttura richiedente	**Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi**
Sede di Servizio	**Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi**
Dipartimento di afferenza	**Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi**
Regime di impegno	**tempo pieno**
Durata	**tre anni**
Competenze linguistiche	**lingua inglese**

Numero massimo di pubblicazioni oggetto di valutazione	**12**
Esigenze e compiti di didattica	**Attività didattica con riferimento alle discipline di diritto processuale civile, erogate in Corsi di Studio attivati presso l'Università degli Studi del Sannio. L'impegno riguarda le discipline afferenti al Settore Scientifico Disciplinare IUS/15 "Diritto processuale civile", riferite, in particolare, all'Ufficio per il processo, ai poteri del giudice, al processo a cognizione piena, alle possibili utilizzazioni dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nel processo civile, da svolgersi presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi. Si richiede, inoltre, un impegno in attività di tutorato e assistenza agli studenti anche nello svolgimento di Tesi di Laurea e di Laurea Magistrale, con riferimento al Settore Scientifico Disciplinare suddetto.** **L'attività didattica, quella di didattica integrativa e di servizio agli studenti richiede un impegno pari a 350 ore annue.** **In particolare, l'impegno orario annuo da riservare allo svolgimento di didattica frontale è pari a 48 ore.**
Esigenze e compiti di ricerca	**Attività di ricerca e di aggiornamento scientifico con riferimento alla disciplina del Settore Scientifico IUS/15 "Diritto processuale civile". Il Ricercatore svolgerà attività di ricerca scientifica nell'ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale e dei programmi dipartimentali con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del Settore Scientifico IUS/15. Particolare impegno scientifico sarà rivolto alle tematiche dell'Ufficio per il processo, dell'organizzazione dell'Ufficio giudiziario, della massimazione delle sentenze, del ricorso alle nuove tecnologie a supporto della decisione del giudice, della cd. giustizia predittiva e, in via più generale, a tutte le tematiche di diritto processuale civile funzionali ad implementare un nuovo modello di aggressione dell'arretrato civile incentrato sull'Ufficio per il processo.**

Questo Ateneo si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o revocare le procedure ovvero di sospendere o non procedere alla chiamata o nomina dei vincitori in ragione di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché

in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le università.

Articolo 2
Requisiti soggettivi per la ammissione alla procedura

1. Alla procedura di selezione di cui all' articolo 1 del presente bando di concorso possono partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso dei seguenti titoli:
   a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero del diploma di specializzazione medica, limitatamente ai settori concorsuali e ai settori scientifico disciplinari interessati.
   Se il titolo di studio richiesto per l'ammissione è stato conseguito all'estero, è necessario allegare la determina di riconoscimento accademico (ex equipollenza) con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano, rilasciata dalle Università, oppure la determina di riconoscimento finalizzato (ex equivalenza) del titolo estero a quello italiano, rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
   Per maggiori informazioni sul riconoscimento accademico e sul riconoscimento finalizzato del titolo estero, consultare la seguente pagina: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli.
   Nelle more del rilascio della determina di riconoscimento accademico o di riconoscimento finalizzato, al fine di garantire la più ampia partecipazione, potrà essere presentata domanda di ammissione al bando di selezione citando il titolo straniero nella lingua originale e allegando copia dell'istanza di riconoscimento del titolo all'Amministrazione competente, corredata di copia della ricevuta di avvenuta consegna.
2. Non possono partecipare alla selezione e saranno, pertanto, esclusi dalla procedura stessa, coloro che non risultino in possesso dei requisiti di ammissione di cui al comma 1.
3. Non possono partecipare alla procedura di selezione e saranno, pertanto, esclusi dalla procedura stessa, altresì:
   a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
   b) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego;
   c) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente scarso rendimento;
   d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
   e) coloro che sono stati già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario, ancorché cessati dal servizio;

f) coloro che hanno instaurato rapporti anche con altre istituzioni universitarie italiane statali, non statali o telematiche nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nella qualità di titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che nella qualità di ricercatori a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della medesima Legge, per un periodo che, sommato alla durata del contratto per il quale è stata attivata la procedura di valutazione comparativa, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto limite temporale non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

g) coloro i quali, abbiano un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. I requisiti di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
5. I requisiti di ammissione saranno verificati dalla Commissione Giudicatrice ed i candidati sono ammessi alle selezioni di cui al presente bando con riserva.
6. La Università degli Studi del Sannio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro.
7. In materia di diritti e doveri, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti in materia di stato giuridico dei ricercatori universitari in servizio di ruolo presso le istituzioni universitarie.

Articolo 3
Domande di ammissione alla procedura

1. 1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione oggetto del presente bando di concorso, unitamente ai relativi allegati, deve essere presentata, **a pena di esclusione**, **entro il termine perentorio di 20 giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**
La domanda, unitamente ai relativi allegati richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, deve essere presentata, a pena di esclusione, mediante l'utilizzo della procedura telematica disponibile al seguente indirizzo web: https://unisannio.selezionieconcorsi.it/.
Il candidato dovrà compilare lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente bando.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

L'Amministrazione e chi per essa non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, forza maggiore o caso fortuito, si consiglia pertanto di inoltrare la domanda con congruo anticipo.

La procedura di compilazione e di invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 23.59 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Allo scadere del termine utile stabilito per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda telematica.

6. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente bando di concorso, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
   a) cognome e nome;
   b) luogo e data di nascita;
   c) la propria cittadinanza;
   d) il possesso della idoneità fisica all'impiego;
   e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
   f) di non avere riportato condanne penali che impediscono l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi della relativa sentenza;
   g) di non avere procedimenti e/o processi penali pendenti o gli eventuali procedimenti e/o processi pendenti, indicando gli estremi;
   h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche e integrazioni, nonché di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
   i) di non avere un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240;
   j) di non essere professore di prima o di seconda fascia o ricercatore universitario assunto a tempo indeterminato, né di esserlo già stato, ancorché cessato dal servizio;
   k) di non aver istaurato rapporti anche con altre istituzioni universitarie italiane statali, non statali o telematiche nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nella qualità di titolare di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che nella qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli

articoli 22 e 24 della medesima Legge, per un periodo che, sommato alla durata del contratto per il quale è stata attivata la procedura di valutazione comparativa, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto limite temporale non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

l) la iscrizione nelle liste del comune di appartenenza ovvero l'eventuale motivo di non iscrizione;

m) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nel caso in cui sia cittadino italiano di sesso maschile;

n) l'adeguata conoscenza della lingua italiana, nel caso in cui sia cittadino straniero;

o) il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del presente bando;

p) che quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda, di cui ne costituisce parte integrante, corrisponde al vero e di essere in possesso di tutti i titoli in esso riportato;

q) che le pubblicazioni presentate, mediante inserimento nell'apposita applicazione informatica ed elencate nel curriculum vitae, sono conformi all'originale;

r) che per le pubblicazioni sono stati assolti gli obblighi relativi al deposito legale previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31.08.1945 n. 660 ovvero dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. 03.05.2006, n. 252 – Regolamento di attuazione della L. 15/04/2006, n. 106 (in vigore dal 2 settembre 2006);

s) che i titoli allegati alla domanda di partecipazione, inseriti nell'apposita applicazione informatica, sono conformi all'originali.

7. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione il candidato deve allegare, secondo le modalità previste dal presente bando di concorso, la seguente documentazione:
   a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
   b) il "*curriculum vitae e professionale*", nel quale debbono essere specificamente indicati i titoli, le pubblicazioni e tutte le attività svolte, con particolare riguardo a quelle didattiche e scientifiche, nonché l'elenco delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione nel numero massimo fissato nel precedente articolo 1;
   c) i titoli culturali, professionali e di servizio eventualmente posseduti;
   d) le pubblicazioni scientifiche, a scelta del candidato, nel numero massimo fissato nel precedente articolo 1.
8. Il "*curriculum vitae e professionale*" e i titoli culturali, professionali e di servizio sono presentati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti bene identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione Giudicatrice potrà non tenerne conto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.
   Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

9. I candidati presentano pubblicazioni e lavori in copia, attestando ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, la conformità all'originale della copia prodotta.
10. I candidati devono fornire tutte le indicazioni relative all'autore, al titolo e alla data della pubblicazione o del lavoro presentato.
11. Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le normative vigenti, nonché i saggi inserite in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
    I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
12. Per i lavori stampati in Italia, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660, come modificato ed integrato dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106, e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252.
13. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
14. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
15. I candidati diversamente abili, nella domanda di partecipazione, possono richiedere l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, allegando una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
16. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, possono essere utilizzate dai cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni.
17. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, possono essere utilizzate dai cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili e riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'"immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di questi casi, gli stati, le qualità personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati e/o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito il candidato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
18. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
19. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa con riserva.

20. La esclusione dalla procedura può essere disposta, in qualsiasi momento, con Decreto motivato del Rettore, notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
21. Per eventuali comunicazioni ai candidati l'Amministrazione utilizzerà l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dai candidati alla casella PEC dell'Università degli Studi del Sannio amministrazione@cert.unisannio.it oppure al seguente indirizzo ufficio.docenti@unisannio.it, fermo restando che la Università degli Studi del Sannio non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della sua variazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici ad essa non imputabili o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 4
Commissione Giudicatrice e criteri di valutazione

1. La Commissione Giudicatrice verrà costituita secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del ***"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240"***, emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197, e sarà nominata con Decreto del Rettore, su designazione del Consiglio del Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura di selezione.
2. Il Decreto Rettorale con il quale viene nominata la Commissione Giudicatrice deve essere affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo del Dipartimento interessato e pubblicato sul Sito Web di Ateneo.
3. Eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione possono essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, sul Sito Web di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina.
4. La procedura oggetto del presente bando di concorso prevede:
   a) la valutazione preliminare dei *"curricula vitae e professionali"* presentati dai candidati, dei titoli culturali, professionali e di servizio da essi eventualmente posseduti e della loro produzione scientifica;
   b) la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni;
   c) una prova orale diretta ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso, che viene svolta contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.
5. La Commissione Giudicatrice, nella prima seduta, individua e definisce i criteri di valutazione dei *"curricula vitae e professionali"*, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della

Università e della Ricerca 25 maggio 2011, n. 243, per entrambe le due fasi della procedura.

6. Nella prima fase, la Commissione Giudicatrice:
   a) verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti per la ammissione alla procedura di selezione;
   b) procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo un motivato e analitico giudizio sul "*curriculum vitae e professionale*", sui titoli e sulla produzione scientifica di ogni candidato, ivi compresa la tesi di dottorato o la tesi del titolo equivalente;
   c) ammette alla fase successiva della procedura di selezione i candidati comparativamente più meritevoli, in una misura compresa tra il dieci e il venti per cento del loro numero complessivo e comunque in numero non inferiore a sei, fermo restando che i candidati sono tutti ammessi alla seconda fase della procedura di selezione, qualora il loro numero complessivo sia pari o inferiore a sei.
7. L'esito della valutazione preliminare viene reso noto mediante affissione di apposito avviso all'Albo di Ateneo pubblicato sul Sito Web di Ateneo.
8. Nella seconda fase, la Commissione Giudicatrice:
   a) invita i candidati che hanno superato la prima fase della procedura di selezione a illustrare e a discutere, in seduta pubblica, i titoli posseduti e la loro produzione scientifica;
   b) contestualmente accerta, mediante lo svolgimento di una prova orale che si conclude con un giudizio di idoneità, che i candidati abbiano una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso;
   c) attribuisce un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e ad ogni pubblicazione presentata dai candidati ammessi alla seconda fase della procedura di selezione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 25 maggio 2011, n. 243.

   La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale verrà notificata ai candidati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello stabilito per lo svolgimento della stessa, esclusivamente mediante avviso pubblicato all'Albo On-Line di Ateneo.

   L'elenco dei candidati ammessi, a seguito della valutazione preliminare, è pubblicato esclusivamente sul sito web di ateneo e tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per tutti i candidati interessati.

   Pertanto i candidati ammessi sono invitati a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo all'uopo stabiliti, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale.

   La pubblicazione della data fissata per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e per lo svolgimento della prova orale ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
9. La mancata presentazione di un candidato alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ed alla contestuale prova orale finalizzata ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso è considerata esplicita e definitiva

manifestazione della sua volontà di rinunciare alla partecipazione alla procedura di selezione.

10. Il candidato che venga giudicato non idoneo nella prova orale finalizzata ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso è escluso dalla procedura di selezione.
11. Al termine dei lavori, la Commissione Giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati con le modalità previste dal presente articolo, redige la graduatoria finale di merito di tutti i candidati ammessi alla seconda fase della procedura di valutazione comparativa e che hanno superato la prova orale con un giudizio di idoneità.
12. La Commissione Giudicatrice deve concludere i suoi lavori entro i quattro mesi successivi alla data del Decreto Rettorale con il quale la Commissione stessa è stata nominata.
13. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole sedute della Commissione Giudicatrice, sono trasmessi al Rettore, che li approva con proprio Decreto, nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 13 del *"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240"*, emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197.
14. Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa deve essere trasmesso al Dipartimento che ha richiesto la sua attivazione.
15. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il reclutamento del ricercatore a tempo determinato propone la chiamata del candidato che risulta vincitore della procedura di selezione.
16. La proposta di chiamata deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Articolo 5
Stipula del contratto di lavoro

1. Il candidato che risulta vincitore della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e che è stato chiamato secondo le procedure e le modalità definite dall'articolo 4 del presente bando di concorso, è invitato a stipulare, attraverso **l'utilizzo della firma digitale in formato CAdES**, un contratto di lavoro subordinato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del "*Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240*".
2. Per la validità del contratto di cui al comma 1 del presente articolo è richiesta "*ad substantiam*" la forma scritta.
3. Il contratto deve contenere tutte le indicazioni relative:
   a) alla sua tipologia;
   b) al regime di impegno a tempo pieno/definito;

c) ai compiti che il ricercatore a tempo determinato deve svolgere, con specifico riguardo alle attività di ricerca, alle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e al numero complessivo di ore che deve dedicare alla didattica frontale;
d) alla data di inizio e alla data di scadenza del rapporto di lavoro;
e) al trattamento economico, che è pari al trattamento economico iniziale previsto per il ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno;
f) alla sede di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
g) al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare nei quali il ricercatore a tempo determinato è stato inquadrato.

Articolo 6
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) i dati raccolti con il presente bando saranno utilizzati dall'Università degli Studi del Sannio in qualità di Titolare del Trattamento esclusivamente nell'interesse pubblico perseguito dall'Ateneo nel dar corso alla procedura e non saranno utilizzati per altre finalità.
2. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte alla procedura concorsuale, inclusa la Commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione può precludere tale valutazione.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del GDPR.
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@unisannio.it

Articolo 7
Copertura Finanziaria

1. Ai fini della copertura dei **3 posti di ricercatore a tempo determinato**, mediante stipula di tre contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (contratto "*junior*"), verranno utilizzate le risorse accantonate nella voce COGE "***CG.02.20.01.18***", denominata "***Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori- articolo 24, comma 3, Legge n. 240/2010***" del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2024, in conformità a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 19 dicembre 2023 e del 20 febbraio 2024, e pertanto, la relativa assunzione in servizio, ai sensi dell'articolo 5 e 7 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, numero 49, e dalla nota Ministeriale del 5 aprile 2013 numero di protocollo 8312 avverrà a valere su "fondi esterni" ai fini della contabilizzazione nella procedura informatizzata denominata "PROPER" .

Articolo 8
Norme finali e di rinvio

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa **Iolanda MANICATORI**, Responsabile della Unità Organizzativa "*Docenti e Ricercatori*", che potrà essere contattata al seguente recapito telefonico: 0824/305044-305061, o al seguente indirizzo di posta elettronica: **iolanda.manicatori@unisannio.it**.
2. Il presente bando è affisso all'Albo On-Line di Ateneo e pubblicato sui Siti Web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e della Unione Europea ed il relativo Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel ***"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240"***, emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197, e consultabile sul Sito Web di Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unisannio.it/ateneo/pdf/regolamenti/reg-60.pdf .

Il Rettore
Professore Gerardo CANFORA
"Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005"

Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "*Docenti e Ricercatori*"

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

CONCORSI E SELEZIONI

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è **l' Università degli Studi del Sannio** con sede legale in Piazza Guerrazzi, 1, (cap 82100), Tel. +39 0824305081 C.F. 01114010620 Mail::segreteria.rettore@unisannio.it, PEC: amministrazione@cert.unisannio.it *(di seguito: Titolare del trattamento o Titolare)*

Responsabile per la protezione dei dati personali

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@unisannio.it

Definizioni

Per «**trattamento**» si intende qualsiasi operazione, anche automatizzata, eseguita su dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l`adattamento o la modifica, l`estrazione, la consultazione, l`uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l`interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Per «**interessato**» si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali ottenuti dal Titolare.
Per «**dato personale**» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati per consentire l'espletamento delle attività relative ai concorsi e alle procedure selettive indette dall'Ente.
Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 c.1, lett. e, GDPR), in adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare (art. 6 c.1, lett. c, GDPR) e all'esecuzione di un contratto tra il Titolare e l'interessato o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo (art. 6 c.1, lett. b, GDPR).
Tenuto conto delle finalità indicate, per i trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa non è richiesto il consenso dell'interessato e il conferimento dei dati è obbligatorio. Nei casi di mancata, parziale o inesatta comunicazione dei dati non sarà possibile partecipare ai concorsuali e alle procedure selettive.

Ai fini del trattamento, non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è previsto il ricorso a tecniche di profilazione della persona fisica per prevedere le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali dell'interessato.

Modalità di trattamento e sicurezza dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali da parte del Titolare sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il Titolare adotta specifiche misure per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, impegnandosi ad aggiornare costantemente le misure di garanzia e di sicurezza, secondo quanto indicato dal Garante Privacy nazionale ed europeo.

Destinatari dei dati oggetto di trattamento

L'accesso ai dati è consentito ai soli operatori autorizzati (dipendenti, collaboratori, componenti della Commissione esaminatrice, ecc.), periodicamente aggiornati sulle regole della privacy, ed è comunque consentito solo per le finalità legate al ruolo dell'operatore e soltanto per lo stretto tempo necessario.
Se obbligatorio, necessario o comunque funzionale al raggiungimento delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni al Titolare appartenenti alle seguenti categorie:
- Soggetti privati esterni che compongono la Commissione esaminatrice;
- Soggetti cui vengono attribuite funzioni di supporto tecnico al Titolare;
- Tecnici addetti all'assistenza hardware e software, inclusi provider, società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione dei dati;
- Autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge
- Soggetti pubblici o privati cui la legge riconosce funzioni di tipo pubblicistico (es. Ministeri, Enti pubblici, ecc.);
- Soggetti privati, inclusi i concorrenti, in caso di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie cui i dati possono essere comunicati li utilizzeranno in qualità di "Responsabili del trattamento" appositamente istruiti dal Titolare, ovvero in qualità di Titolari autonomi o Co-titolari autorizzati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.
Con riferimento alla diffusione dei dati personali, restano fermi gli obblighi di pubblicazione incombenti sul Titolare in materia di Amministrazione Trasparente e di Pubblicità legale.

Conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e, comunque, per la durata necessaria all'adempimento degli obblighi di legge incombenti sul Titolare del trattamento , anche per espletare tutti gli obblighi e compiti legali e contrattuali connessi o derivanti dalla procedura e per provare l'adempimento degli stessi.
Trascorsi i termini sopra indicati, i dati personali saranno resi anonimi o cancellati, salvo che la conservazione sia necessaria per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge, ovvero per esigenze connesse all'attività istituzionale svolta da Autorità Pubbliche e da Organi di vigilanza e controllo.
Restano fermi i maggiori periodi di conservazione al fine di consentire al Titolare di perseguire un proprio legittimo interesse, ad esempio nell'ipotesi di contenzioso con l'interessato o comunque derivante dai concorsi e dalle procedure selettive.

Diritti dell'interessato

L'interessato cui si riferiscono i dati personali può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
- di **accesso** ai dati personali, ottenendo la conferma dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e copia, nonché informazioni relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, ecc. (art. 15, GDPR);
- di ottenere, laddove inesatti, la **rettifica** dei propri dati personali, nonché l'**integrazione** degli stessi laddove ritenuti incompleti in relazione alle finalità del trattamento (art. 16, GDPR);
- di ottenere la **cancellazione** dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una delle fattispecie previste dalla legge (art. 17, GDPR);
- di ottenere la **limitazione** del trattamento, nei casi previsti dalla legge (art. 18, GDPR);
- qualora ne faccia richiesta, di ricevere **comunicazione** delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento comunicate dal Titolare ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato (art. 19, GDPR);
- di ottenere la **portabilità** dei dati, ove previsto (art. 20, GDPR);
- di **opporsi**, in tutto o in parte, al trattamento per un motivo legittimo (art. 21, GDPR).

I diritti sopra indicati potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta al Titolare, utilizzando i recapiti indicati nella presente informativa.
L'interessato ha altresì il diritto di proporre **reclamo** all'Autorità di controllo italiana (Garante per la protezione dei dati personali), ovvero ad un'Autorità di controllo dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente o lavora o, ancora, del luogo ove si è verificata la presunta violazione del GDPR (art. 13, GDPR). Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale